

PROVINCIA DI MATERA

LETTERA DI INVITO

G00219

Con la presente Lettera, si invita codesto Spett.le Operatore economico a presentare offerta per la procedura di affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentati gli istituti scolastici di 2° grado della provincia di Matera – aa.ss. 2023/2024 -2024/2025.

CIG: 9877535FBA

Art. 1 Stazione Appaltante

Denominazione	Provincia di Matera
Indirizzo	via Ridola n. 60, Matera, 75100
Telefono	+390835306254
PEC	appaltiprovinciamt@pec.it
Profilo del committente	https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Codice Fiscale	80000970774
Codice IPA	p_mt

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Vincenzo Pierro.

Art. 2 Procedura


Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice).

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore.

Le offerte saranno valutate da parte di apposita commissione giudicatrice nominata con atto successivo alla presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti elementi e rispettivi fattori ponderali:

- a) **offerta economica: saranno assegnati massimo 10 punti su 100.** Il massimo punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà formulato l'offerta migliore (riportante il prezzo più basso). Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

prezzo orario più basso/prezzo orario concorrente in esame x 10



PROVINCIA DI MATERA

b) Offerta tecnica: saranno assegnati massimo 90 punti su 100, secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
Gestione del servizio, personale, e procedure interne di valutazione Totale 55 punti	Verrà valutata l'organizzazione e la gestione del personale con particolare riferimento alla gestione degli imprevisti.	20
	Verranno valutati gli obiettivi, le strategie e i risultati da raggiungere.	15
	Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle Figure che saranno impiegate nell'espletamento del servizio in appalto.	15
	Verrà valutato l'impianto di programmazione, di monitoraggio, di verifica e le modalità di controllo del lavoro degli operatori.	5
Esperienze gestionali in servizi oggetto d'appalto (*) Totale 15 punti	Verrà valutata l'esperienza gestionale in servizi di assistenza educativa scolastica specialistica in favore di alunni disabili, appaltato da Comuni/Province.	10
	- 1 punto per ogni anno scolastico di servizio svolto nelle scuole superiori di secondo grado fino a un massimo di 10 punti	
	- 0,50 punti per ogni anno scolastico di servizio svolto in altri ordini di scuola fino a un massimo di 5 punti	5
Risorse aggiuntive, servizi migliorativi e Certificazione di qualità Totale 20 punti	Saranno presi in esame le offerte relative a risorse professionali e servizi migliorativi offerti senza oneri per la Provincia (da illustrare in modo chiaro e dettagliato).	18
	Per l'attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità.	2

(*) Si precisa che "l'esperienza gestionale nei servizi oggetto di appalto" sarà valutata solo se corredata da idonea certificazione.

Sarà considerata idonea certificazione l'attestazione del servizio svolto rilasciata dalle Amministrazioni committenti.

Non sarà considerato valido il servizio prestato come assistenza scolastica di base (cosiddetta assistenza materiale) o il servizio prestato presso strutture diverse.

Il punteggio relativo alla offerta tecnica sarà attribuito come di seguito:

ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ottimo	1,0
distinto	0,8
buono	0,6
discreto	0,4
sufficiente	0,2
insufficiente	0

Il coefficiente di valutazione, costituito dalla media aritmetica dei singoli coefficienti espressi da ciascun componente la commissione giudicatrice, sarà moltiplicato per il punteggio massimo relativo

PROVINCIA DI MATERA

al sub criterio in valutazione.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, sommando il punteggio ottenuto per la parte economica a quello ottenuto per la parte tecnica.

In caso di parità nel punteggio complessivo, si procederà tramite sorteggio.

La procedura è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della Provincia di Matera per la realizzazione dell'intervento, raggiungibile al link <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del Codice.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza tecnica" o inviando una e-mail all'indirizzo supportoappalti@provincia.matera.it.

Art. 3 Chiarimenti

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso il Portale.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella Guida alla registrazione al portale, individua la presente procedura attraverso la voce "Richieste di offerta", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail. I chiarimenti devono essere inoltrati entro e non oltre il **05.07.2023**.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte ai quesiti presentati in tempo utile, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla procedura di appalto, sono pubblicate al link <https://suaprovinciamatera.it/N/G00219> nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" entro e non oltre il **07.07.2023**.

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante il Portale e con l'ausilio di notifiche email/PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



PROVINCIA DI MATERA

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, qualora redatti, sono pubblicati nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, del Codice sul profilo del committente, raggiungibile all'indirizzo <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Art. 4 Oggetto e importo

L'appalto ha ad oggetto l'“Assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici di 2° grado della provincia di Matera”.

L'importo unitario posto a base d'asta è di € 20,13 orarie IVA 5% esclusa.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di € 687.750,72 oltre I.V.A., determinato moltiplicando l'importo della singola ora di servizio per il numero delle ore presunte di servizio stimate per tutto il periodo di durata dell'appalto. Il prezzo del servizio è da intendersi quale corrispettivo onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal Capitolato Speciale d'Appalto. Non sono ammesse offerte parziali o al rialzo. E' vietato il subappalto.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio in appalto non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0.

L'appalto è finanziato con fondi regionali.

Ad ogni buon fine, si specifica che l'avvio del servizio sarà subordinato alla comunicazione da parte della Regione Basilicata, Ente finanziatore, dell'effettiva erogazione dei necessari fondi annuali.

Art. 5 Luogo di esecuzione del contratto

Istituti scolastici di secondo grado della Provincia di Matera.

Art. 6 Termine di espletamento

La durata dell'appalto è di circa 18 mesi riferita agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nel rispetto del calendario scolastico regionale e proprio di ciascun istituto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o verbale di consegna.

L'esecuzione dei servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, con verbale sotto le riserve di legge, cui sarà allegata la cauzione definitiva, costituita nei modi e termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare

Le cooperative sociali operanti nel settore socio sanitario, socio assistenziale ed educativo, i loro consorzi già costituiti e/o costituendi, i raggruppamenti temporanei fra dette cooperative.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- a) ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

PROVINCIA DI MATERA

- b) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- d) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- e) ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di procedura, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura in capo all'impresa consorziata;
- f) le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.


Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del Codice, sono esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 8 Requisiti e condizioni di partecipazione

I concorrenti, per essere ammessi a partecipare, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti:

- A. Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del Codice;
- B. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:
 - i. iscrizione, per attività corrispondenti all'oggetto di appalto, nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all'art. 83 del Codice).



PROVINCIA DI MATERA

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., l'operatore economico deve presentare dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione con allegata la copia dell'Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.

In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), i requisiti di ordine generale di cui alla lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla procedura e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice.

ii. iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione A o C.

- C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ex art. 83 comma 1, lett. b) e c), del Codice, relativamente al servizio da eseguire, come previsto dal Capitolato Speciale e precisamente:

Requisiti di capacità economica e finanziaria

La somma dei fatturati globali d'impresa relativi agli ultimi tre esercizi (2020 – 2021 - 2022) non inferiore all'importo totale dell'appalto; Il concorrente può attestare il possesso di tale requisito mediante qualsiasi documento, ivi compresa la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di procedura.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I. o consorzio) dovrà possedere documentata esperienza in servizi di assistenza per minori disabili affidati da una pubblica amministrazione, di almeno n. 27 mesi (tre anni scolastici), nell'arco dell'ultimo decennio, alla data del presente invito.

Art. 9 Registrazione al sistema FVOE.

La documentazione a comprova dei requisiti e delle condizioni di partecipazione deve essere trasmessa, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (di seguito FVOE), in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 464 del 27 luglio 2022.

Per i requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema informativo dell'A.N.AC., denominato FVOE, avviene con l'inserimento da parte del concorrente della relativa documentazione nel suddetto sistema.

L'operatore economico non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel FVOE.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione. Essi si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti

PROVINCIA DI MATERA

prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

Le eventuali certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema FVOE. I certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall'art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all'impiego di misure equivalenti devono essere inseriti nel sistema FVOE dall'operatore economico.

Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PassOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'impresa ausiliaria.

Art. 10 Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)


Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
- Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- a) D.G.U.E., a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e) in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in legge 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.



PROVINCIA DI MATERA

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il D.G.U.E. deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data del presente invito.

Art. 11 Garanzia per la partecipazione alla procedura

Non richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 11.09.2020, n. 120.

Art. 12 Sottoscrizione della documentazione

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:

- a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell'art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura nella Busta amministrativa;
- c) dall'istitutore ai sensi dell'art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
- d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- f) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 13 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (a esempio, garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (a esempio, mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (a esempio, dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazioni riservate al concorrente", provvede a integrare quanto richiesto dalla Stazione appaltante. Per approfondimenti, si rinvia alla Guida alla presentazione delle offerte telematiche.



Art. 14 Pagamento a favore dell'A.N.AC.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo di € 77,00 (Euro settantasette/00) e allegano la ricevuta ai documenti amministrativi.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti e costituendi) e di consorzi, il versamento deve essere effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

Art. 15 Modalità di recapito dell'offerta

Le offerte telematiche devono essere inviate alla Stazione Appaltante **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 13.07.2023.**

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta Tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di *e-procurement* è:

- in caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa;
- in caso di partecipazione di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di comprovati malfunzionamenti della piattaforma.

PROVINCIA DI MATERA

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta economica", costituisce causa di esclusione.

La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di affidamento.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dalla protocollazione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione della stessa sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Art. 16 Contenuto della Busta amministrativa

Nella "Busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente:

- a) domanda di partecipazione, redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere firmata digitalmente anche dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento o consorzio, a pena di esclusione.
- b) Dichiarazione/i circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art.8;
- c) PassOE;
- d) ricevuta pagamento del contributo A.N.AC.;
- e) D.G.U.E., come da modello allegato;
- f) Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, al rispetto delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- g) nel caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell'art.



PROVINCIA DI MATERA

37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- h) Patto di integrità;
- i) Protocollo di Intesa per la legalità sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Matera;
- j) Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei familiari conviventi.

Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla documentazione da inserire nella “Busta amministrativa”.

- a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
 - ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 - i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 - i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
 - ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito:
 - i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;



PROVINCIA DI MATERA

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, oltre alle prescrizioni del presente invito, il concorrente deve inserire nella "Busta amministrativa", a pena di esclusione:

- a) il contratto originale o in copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- b) la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Art. 17 Contenuto della Busta tecnica

La "Busta tecnica", deve contenere l'offerta riferita al merito tecnico del servizio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate.

L'offerta tecnica, da redigersi in forma di relazione, deve essere articolata secondo i criteri di valutazione riportati nella Tabella di cui all'art. 2 della presente lettera e non dovrà superare il numero di 25 facciate.

Art. 18 Contenuto della Busta economica

La "Busta economica" deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

- a) offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma, comprensiva di marca da bollo da € 16,00, indicante il prezzo orario per la realizzazione del servizio, IVA esclusa;

Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese, e remunerazioni per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e degli eventuali servizi aggiuntivi offerti.

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendo il futuro raggruppamento temporaneo.

Art. 19 Modalità di esperimento della gara

La data della prima seduta pubblica per l'apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente, sarà comunicata tramite portale di E-procurement.

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso la propria Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio alla Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Le successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate ai concorrenti attraverso il profilo del committente al link <https://www.suaprovinciamatera.it/PortaleAppalti/>.

Il Seggio di gara/RUP procede alla verifica della Busta amministrativa, all'eventuale attivazione del sub procedimento del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e

PROVINCIA DI MATERA

all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, più n. 1 segretario verbalizzante. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Nel caso di offerte uguali, la migliore posizione in graduatoria è individuata mediante sorteggio in seduta pubblica.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Le giustificazioni potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

La verifica si svolgerà come segue:

- iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa, procedendo progressivamente con le successive;
- richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni;
- nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- all'offerente sarà assegnato un termine perentorio di quindici giorni per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.

La stazione appaltante riesaminerà l'offerta tenendo conto delle giustificazioni e, qualora non le riterrà sufficienti, escluderà il concorrente.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, Il RUP provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 20 Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, ex artt. 80, 83 e 85, comma 5, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.AC., nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.



Art. 21 Ulteriori disposizioni

Il servizio deve essere eseguito dalla Ditta appaltatrice, alla quale è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il servizio aggiudicato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni siano ancora in corso, l'Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che indicata dall'Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata fino alla medesima data.

Nei casi indicati all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, così come disposto dall'art. 110, comma 2, del Codice.

Art. 22 Protocollo di intesa per la legalità

L'operatore economico dopo aver preso visione e lettura, si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'"Intesa per la legalità", sottoscritto tra Prefettura di Matera e la Provincia di Matera, in data 7 dicembre 2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto all'art. 7 del medesimo Protocollo;

L'operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara". A tal proposito, la Stazione Appaltante, riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

I. Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;

II. Utilizzazione anche di un solo dipendente di altra Impresa partecipante;

III. Rapporto di coniugio, di affinità o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;

IV. Coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;

V. Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

L'operatore economico si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi) ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione Appaltante.

L'operatore economico è vincolato alle clausole del "Protocollo" per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Art. 23 Definizione delle controversie



PROVINCIA DI MATERA

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Matera, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento europeo 679/2016 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito.

L'accesso agli atti è garantito ai sensi dell'art. 53 del Codice. La richiesta di accesso agli atti deve indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso.

L'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e deve altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela.

Inoltre, qualora si voglia effettuare l'accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e, pertanto, si procede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5, lett. a), del Codice, fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara. In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Pierro

